

Onorevoli Senatori

PREMESSO CHE

abbandonare l'ipotesi di lavoro del c.d. "Testo Unico per lo sport" ed approvare cinque Decreti Legislativi, in parziale attuazione della legge delega 8 agosto 2019 n. 86, non appare il massimo dal punto di vista della tecnica legislativa. Da tempo si auspicava la predisposizione di un "Testo Unico per lo Sport" che riordinasse e riassume la complessa normativa civilistica, tributaria e giuslavoristica dell'attività sportiva, le cui disposizioni risultano sparse in numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo e poco coordinati tra loro. Invece, indipendentemente dallo spaccettamento del testo in sei decreti, si è utilizzata la **medesima tecnica del Codice del Terzo Settore** (d. lgs. 117/2017), essendo previsti numerosi richiami ad altre disposizioni (codice civile, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.p.r. 633/1972, art. 90, l. 289/2002, l. 398/1991, art. 25, l. 133/1999, d.lgs. 276/2003 – Legge Biagi-, d.lgs. 81/2015 – Job Acts – e altri) che rimangono in vigore "ove compatibili", ovvero, in alcuni passaggi, quali disposizioni di riferimento alle quali è il T.U. dello sport che andrà a derogare, nonché il rinvio a decreti attuativi che dovranno essere emanati successivamente per disciplinare specifici argomenti. Il risultato finale presenta indubbiamente un **deficit di chiarezza e di facilità di lettura e comprensione** che poteva essere evitato per puntare a un testo più coordinato e che ambisse a divenire norma primaria di riferimento per il settore sportivo, in deroga (ove possibile) agli strumenti ordinari.

Tra l'altro il Testo Unico dava per la prima volta una definizione di **"sport"** intendendosi per tale *"qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"*.

questa definizione era contenuta però nell'unica bozza di decreto che non è stata ancora approvata dal C.d.M. e rende, a parere di chi scrive, le normative approvate mancanti di un elemento distintivo essenziale.

Tra l'altro è da valutare come la definizione potrà coniugarsi con l'individuazione delle discipline sportive riconosciute (e non riconosciute) dal CONI ai sensi delle delibere 1566 e seguenti, anche ai fini dell'iscrizione al "Registro" ai sensi del regolamento di cui alla delibera 1574 del 18/07/2017. Il tutto, tenendo in considerazione le nuove funzioni e le nuove modalità di funzionamento del Registro delle ATTIVITÀ sportive dilettantistiche, previsto presso il Dipartimento dello Sport che andrà a sostituire l'attuale Registro delle SOCIETÀ e

ASSOCIAZIONI sportive dilettantistiche tenuto dal CONI dove la asd\ssd poteva iscriversi solo per le discipline dal medesimo riconosciute.

IN PARTICOLARE VORREI EVIDENZIARE

A) La disciplina delle a.s.d. e s.s.d. è regolamentata dallo schema di Decreto Legislativo e viene sostanzialmente mutuata dall'attuale testo dell'art. 90, l. 289/2002 (che, tuttavia, non viene integralmente abrogato, rimanendone in vigore alcuni commi), rispetto alla quale sono tuttavia previste alcune, importanti, variazioni:

. In relazione alla **forma giuridica**, viene previsto che le società sportive possano assumere qualsiasi forma societaria tra quelle previste al libro V del codice civile:

quindi non solo società sportive di capitali e cooperative (come attualmente disciplinato) ma (in teoria) anche società di persone (SNC, SaS o, Società Semplice). L'ipotesi appare più teorica che pratica, atteso che risulta difficoltoso coniugare la disciplina di tali società con l'assenza del fine di lucro richiesto alle sportive dilettantistiche.

In relazione alle cooperative sportive si evidenzia peraltro il passaggio dell'art. 5 dello schema di d.lgs che, facendo riferimento al solo titolo V del libro V del codice civile, sembrerebbe escludere la possibilità di costituire società cooperative sportive dilettantistiche (che sono disciplinate dal titolo VI): mi auguro che si tratti di un refuso da correggere in sede di approvazione definitiva, anche perché, premesso che se così non fosse, non se ne capirebbe la ratio, ma, soprattutto, si aprirebbe il problema della sorte delle numerose cooperative sportive oggi esistenti.

B) In ordine alle relazioni con il terzo Settore è da dire che il D. Lgs. 117/2017 viene richiamato in diverse occasioni nei testi dei Decreti, tanto che, tra i due settori, sembrerebbe emergere un *trait d'union* ben preciso:

Lo sport potrà essere praticato, e gestito, anche a livello di Terzo Settore questa non è una novità, posto che l'attività sportiva dilettantistica è espressamente prevista tra le attività di interesse generale ex art. 5 del Codice del T.S.

I predetti enti,

“ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili”.

Si tratta, questo, di un passaggio estremamente rilevante: viene esplicitamente prevista la compatibilità del “mondo” sportivo dilettantistico con il codice del Terzo Settore, ivi compresa la natura di impresa sociale, il che comporta una serie di conseguenze a livello di rimborsabilità delle quote sociali e di potenziale e limitata distribuzione di utili.

Le s.s.d. potranno deliberare, entro certi limiti, analogamente alle Imprese Sociali, **distribuzioni di utili ai soci** e rimborsare, al valore nominale, le quote di capitale sottoscritte dai soci;

Appare inevitabile però che i sodalizi sportivi che intendessero iscriversi anche nel **Registro Unico del Terzo Settore** dovranno rispettare i requisiti e predisporre gli adempimenti previsti da entrambe le normative. **Non solo: viene espressamente previsto che, in caso di potenziale contrasto tra le due discipline, occorrerà fare riferimento prioritariamente a quella del Terzo Settore.**

Quanto al trattamento tributario, il sodalizio sportivo che intendesse assumere anche la qualifica di **ETS** dovrà applicare il **regime fiscale del Terzo Settore in forza dell'esplicita previsione dell'art. 79 del C.T.S.**

Quasi impossibile appare poi l'individuazione della disciplina giuslavoristica applicabile al sodalizio che si iscriva in entrambi i registri, posto che la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro sportivo risulta in certi passaggi non conciliabile con le previsioni del Codice del Terzo Settore.

Tutto ciò, a parere di chi scrive, rende praticamente quasi nulle le possibilità che gli organismi sportivi dilettantistici si iscrivano anche ai registri del terzo settore

C) Inoltre:

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In sostanza, mutuando la disciplina degli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore, l'**attività principale e prevalente** dei sodalizi sportivi dilettantistici dovrà essere, per l'appunto, l'organizzazione e la gestione di **attività sportive dilettantistiche**, laddove lo svolgimento delle attività "diverse" (tipicamente le attività commerciali di sostegno all'attività istituzionale) sarà consentito, ma solamente in via sussidiaria, ed entro limiti definiti con decreto governativo (anche questo mutuato dalla logica che governa la disciplina del Terzo Settore).

Questo **passaggio è molto delicato**, e dovrà essere gestito (a livello di decretazione governativa) con grande equilibrio: occorre assolutamente evitare che l'effetto finale sia quello di impedire, o comunque rendere eccessivamente difficoltosa, l'attività di autofinanziamento dei sodalizi sportivi.

Lo svolgimento di **attività commerciali a supporto dell'attività istituzionale** è infatti funzionale, e necessario, alla copertura dei costi dell'attività sportiva di base che, soprattutto nell'organizzazione di attività agonistiche, rappresenta un costo notevole, la cui copertura è storicamente **fondata su tre "aree"**: le quote associative e i corrispettivi specifici (quote di frequenza); le sponsorizzazioni; lo svolgimento di attività commerciali a supporto dell'attività sportiva (gestione del bar e dell'impianto sportivo)

Se la terza area dovesse risultare depotenziata dall'intervento governativo, considerata la sempre maggiore difficoltà nel reperimento degli sponsor, sarà inevitabile che l'onere della copertura dei **costi dell'attività sportiva** ricada sui fruitori della stessa, e in particolare sulle **famiglie dei ragazzi**, con gravi conseguenze limitative alla possibilità di praticare lo sport.

D) Quanto alle semplificazioni effettivamente previste segnalo con favore:

Il riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina della **certificazione dell'attività sportiva** svolta dalle a.s.d. e s.s.d., anche attraverso la predisposizione – da parte del Dipartimento dello Sport – di moduli di autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento e la **possibilità, per le a.s.d., in deroga al d.p.r. 361/2000, di acquisire la personalità giuridica** (previa costituzione per atto notarile) mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive

La norma, da accogliere, a parere di chi scrive, con favore, ricalca la medesima disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore, richiedendo l'intervento del Notaio in sede di costituzione o trasformazione dell'ente ma alleggerendo enormemente l'aspetto procedurale, in quanto sarà necessaria una semplice richiesta da operare all'atto dell'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Soprattutto non viene richiesta alcuna soglia minima patrimoniale. Tale impostazione, oltre che estremamente meno onerosa rispetto alla situazione attuale, appare coerente anche con le disposizioni civilistiche in materia societaria dove infatti è possibile costituire società a responsabilità limitata (sportive e non) con un capitale sociale di un euro. Questo ora viene riconosciuto anche alle a.s.d., considerata la valenza pubblicitaria legale che avrà il nuovo "registro".

E) Valutando la parte relativa al nuovo "**Registro**"(**ex- CONI**) le novità sono le seguenti:

Innanzitutto, il "Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche" sarà sostituito dal nuovo "**Registro delle attività sportive Dilettantistiche**", che non sarà più gestito dal CONI ma dal Dipartimento dello Sport.

Nel nuovo "Registro" per quel che riguarda i sodalizi sportivi dovranno essere iscritti:

Tutti i dati anagrafici del sodalizio, del legale rappresentante, dei membri del consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo; i dati anagrafici di tutti i tesserati, compresi quelli minori; le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società ed associazioni sportive affiliate; l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati); i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte; il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, e il relativo verbale; i verbali che comportano modifiche statutarie (con i relativi statuti modificati), gli organi statutari e la sede legale;

Tali dati e notizie, una volta iscritti al Registro, saranno opponibili ai terzi.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro

Apparirebbe opportuno, a parere di chi scrive, apportare le seguenti modifiche al testo per rendere meno gravoso e burocratico il lavoro alle asd/ssd che di sport primariamente dovrebbero occuparsi e non combattere con norme eccessivamente burocratiche

ATTO N. 238 - 357236

Attuazione dell'Art. 8 recante, **semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**

All'Art 6 comma 2) la frase "alla domanda è allegata la documentazione attestante" è sostituita dalla frase "Nella domanda sono indicati"

All'Art.6 comma 2 lett. e) le parole "di tutti i tesserati" vanno sostituite con le parole "dei tesserati validi al momento di presentazione della domanda"

All'Art. 6 comma 2 lett. g) le parole "e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati)" vanno cassate.

All'Art. 6 comma 2 lett. h) infine aggiungere "in essere al momento della presentazione della domanda"

All'Art. 6 comma 3 la parola "trenta" è sostituita da "sessanta"

All'art. 6 comma 3) la lettera "a) il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio approvato dalla assemblea ed il relativo verbale" è sostituita da "a) L'atto costitutivo e lo statuto"

Il tutto per semplificare le procedure di inserimento su piattaforme informatiche di solito utilizzabili da soggetti esperti dei quali spesso i sodalizi sportivi non dispongono

F) La parte più impattante sulla vita delle ASD e del mondo sportivo è data dalla riforma del lavoro nello sport. Non ritenendo opportuno in questa sede fare una disamina punto per punto vorrei limitarmi a sottolineare la parte relativa alla modifica dei cosiddetti "compensi sportivi"

Si definiscono "amatori", coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA ed EPS. Con espressa incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro con l'ente tramite il quale l'amatore svolge l'attività amatoriale e l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (per la quale si rinvia all'art.18 comma 2 del d.lg.vo n. 117/2017)

Agli "amatori" possono essere riconosciuti **gli emolumenti indicati dall'art. 67 comma 1 lett. m)** che tuttavia vengono ridefiniti come segue : a) indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa; b) premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive; c) di importo non superiore al limite reddituale per l'esenzione di cui all'art. 69 comma 2 T.U.I.R., attualmente pari a euro 10.000 annui per percipiente.

Adesso, dato che per "premi" e "compensi" erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, il collaboratore sportivo **amatoriale** – che rende le prestazioni in qualità di volontario e quindi al di fuori di un rapporto obbligatorio di scambio tra prestazione e remunerazione – potrà percepire, nei limiti di euro 10.000 annui, soltanto **indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari**, quindi emolumenti correlati ad una specifica attività che richieda un ristoro delle spese sostenute o comunque un indennizzo non avente alcuna natura (e consistenza) corrispettiva, oppure premi e compensi occasionali, non

correlati all'attività svolta in termini di tempo e di prestazioni, ma riconosciuti **per il risultato ottenuto nelle competizioni sportive.**

Questo getta nel caos migliaia di asd che operano nello sport sociale, per anziani, per ragazzi diversamente abili, per soggetti da recuperare socialmente ecc.ecc. la cui attività non è per niente o quasi finalizzata a competizioni sportive e che si troveranno così nella quasi impossibilità di utilizzare gli "amatori" che invece dovrebbero operare principalmente in questi settori

Sarebbe quindi opportuno, a parere di chi scrive, di poter apportare le seguenti modifiche al testo:

ATTO N. 230 – 357239 Attuazione dell'articolo 5, recante ***riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;***

All'Art. 29 comma 2 dopo le parole "competizioni sportive" aggiungere "o nelle attività didattiche"

All'Art. 36 comma 6 dopo le parole "nelle competizioni sportive" aggiungere "o nelle attività didattiche"

In modo che i volontari previsti (amatori) possano ricevere premi anche per la didattica e lo sport di base e di utilità sociale non solo per le competizioni.

G) Vorrei infine sottolineare come manchi in relazione a tutta la riforma del lavoro sportivo una disposizione "liberatoria" per il passato, in assenza della quale vi è il rischio, particolarmente elevato, che gli organi ispettivi, e la giurisprudenza, leggano le nuove disposizioni come una sorta di "interpretazione autentica" dello *status quo ante* con le conseguenze prevedibili a danno degli organismi sportivi.

Grazie per l'attenzione

Dott.Ugo Salines



Dirigente Sportivo

Consulente Nazionale Enti No-profit

